

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze...

Nelle Provincie del Regno con esiguo postale affrancato...

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni deve essere anticipato.

Un numero separato...

Arretrato centesima

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for various locations like Firenze, Roma, Venezia.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for various locations like Firenze, Roma, Venezia.

FIRENZE, Domenica 28 Gennaio

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for various locations like Firenze, Roma, Venezia.

PARTI UFFICIALI

Relazione a S. M., in udienza del 6 gennaio 1866, del ministro della marina...

Ragioni di equità consigliarono al mio onorevole collega di proporre a V. M. di estendere alla vedove ed agli orfani dei militari dell'Esercito di terra le disposizioni contenute nel decreto 28 agosto 1864...

Uguale misura ho l'onore di proporre alla M. V., per le vedove e gli orfani dei militari dell'Armata, a ciò consigliato da identiche considerazioni...

Il numero 2770 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 39 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni per l'armata di mare; Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono estese alle vedove ed agli orfani dei militari dell'armata di mare le disposizioni contenute nel Nostro decreto 28 agosto 1864...

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze, il 6 gennaio 1866. VITTORIO EMANUELE. D. ANGIOLETTI.

Il numero 2737 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'Interno;

Visto l'art. 13 della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo ultimo;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Cadellaqua, Cazzimani e Guazzina in data 20 febbraio e 10 aprile 1864;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I comuni di Cadellaqua, Cazzimani e Guazzina (Milano) sono soppressi e riuniti in un solo, che avrà la denominazione di Cazzimani, ed il capoluogo nel sito detto La Sacchetta.

Art. 2. Nel più breve termine possibile si procederà all'elezione del nuovo Consiglio comunale, in base alle attuali liste amministrative

debitamente approvate, ed intanto l'amministrazione dei tre soppressi comuni è deferita all'attuale Consiglio comunale di Cazzimani...

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2738 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni dei comuni di Mulargia in data 26 maggio 1863, e di Bordighali in data 9 del seguente giugno, nonché quella del Consiglio provinciale di Cagliari in data 17 ottobre dello stesso anno;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Mulargia, cessando di avere separata esistenza, passa a far parte del comune di Bordighali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2739 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bagnarolo in data 5 novembre 1861, del Consiglio comunale di Pieve Delmona in data 22 maggio 1862, e del Consiglio provinciale di Cremona in data 2 settembre 1862;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Bagnarolo, cessando di avere separata esistenza, passa a far parte del comune di Pieve Delmona, giusta le succennate deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'Interno;

Visto l'articolo 15 della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bastida Pancarana e Sommo, 25 marzo e 27 maggio 1861, nonché quella del Consiglio provinciale di Pavia in data 10 luglio stesso anno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il cascinale Volpara è staccato dal comune di Bastida Pancarana e dal circondario di Voghera, ed aggregato al comune di Sommo ed al circondario di Pavia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'Interno;

Visto l'art. 15, alinea, della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo ultimo;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Monteu-Rocero e Ceresole (Cuneo) in data 12 maggio e 5 giugno 1861, e quelle del Consiglio provinciale in data 5 settembre stesso anno, e 4 settembre 1862;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I cascinale Ruggieri e Cascina Bianca cessano di far parte del comune di Monteu-Rocero per passare sotto la dipendenza di quello di Ceresole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Alcarca in data 25 maggio 1862, e quella del Consiglio provinciale di Messina in data 16 novembre 1863;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'Interno;

irreparabile di Massimo D'Azeglio, essa piange a ragione! È degno di commendazione fu il pensiero del nostro municipio di albergare la salma dell'illustre uomo nel tempio di Santa Croce, fra le tombe di Dante e di Michelangelo...

È doloroso a dirsi, ma ogni giorno che passa rapisce all'Italia qualcuno dei suoi figli più illustri: talché di quella pleiade gloriosa che sorse colla prima metà del secolo, e che nelle carceri, nell'esiglio, o nella quiete degli studi maturò i destini dell'Italia presente, ben pochi ancora rimangono...

È una trista verità codesta, ma è verità sacrosanta; e degno di lode è l'egregio Bonghi che, montando per la prima volta di questi giorni la cattedra di letteratura latina nell'Istituto superiore di Firenze, disse nuda e cruda questa verità al suo numeroso ed eletto uditorio. Il quale pare fosse in tutte del suo parere, perchè l'applausi fragorosamente nonostante l'intemperata che andava a ferire un pochino l'amor proprio anco di quelli che si trovavano presenti.

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, cessando di appartenere al comune di Longi, passeranno a far parte del comune di Alcarca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero 2743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni de' Consigli comunali di Messina e di Calvaruso, in data 1° maggio 1863, e 22 dicembre 1862, nonché quella del Consiglio provinciale di Messina in data 4 novembre 1863;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La parte del territorio di Calvaruso, che ora costituisce il podere del nominato Nunzio Bicchieri, e ch'è contemplata nelle sue accennate deliberazioni, farà parte del territorio di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIATELLO.

Il numero MDCCXXI (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3° della legge 6 luglio 1862, n° 680;

Vedute le deliberazioni della Camera di commercio e d'arti di Aquila (del primo ottobre e del 17 dicembre 1865);

Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La Camera di commercio e d'arti di Aquila è autorizzata a fare eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. TORELLI.

Regolamento della Camera di commercio e d'arti di Aquila (Abruzzi) per la vendita volontaria delle merci a pubblico incanto.

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Aquila dall'art. 3, legge 6 luglio 1862, autorizzata a far eseguire vendite volontarie di merci a pubblico incanto, determina per le stesse le seguenti norme.

Art. 2. Chiunque vorrà esporre a vendita volontaria per mezzo della Camera oggetti di negozio di qualunque natura, della valuta superiore a lire 200, ne avvanterà domanda al presidente di essa presentandola nella segreteria.

Tal domanda conterrà: 1° La descrizione delle merci da porsi in vendita, la loro natura, qualità e quantità in numero, peso e misura;

2° Il minimo del valore come base dello incanto ed il modo di pagamento;

3° Tutte le altre condizioni della vendita;

4° Il luogo dove esiste la merce;

5° La esibizione della mostra o campione, quante volte potrà aver luogo o sarà richiesto dal presidente, nel qual caso il venditore dovrà garantire la esatta corrispondenza;

6° La elezione del domicilio in Aquila degli Abruzzi.

Art. 3. Sul dorso della stessa domanda il presidente rilascerà ordinanza con la quale autorizzerà la vendita a pubblico incanto sulle stabilite condizioni per conto di chi spetta, senza nominar la persona del venditore fino a che non si otterranno le offerte definitive dei compratori; ed accorderà il mandato ad uno dei membri della Camera, onde presiedere alla vendita qual commissario delegato.

Art. 4. Prima che sia spedita la ordinanza, il venditore dovrà versare presso il cassiere della Camera la metà del dritto che alla stessa attribuisce il secondo alinea dell'art. 3, legge 6 luglio 1862, cioè un quarto per 100 computato sul prezzo e quantità della merce descritta nella domanda.

Art. 5. Sarà quindi fissato dal presidente o dal commissario il giorno, l'ora ed il luogo della vendita per mezzo di pubblico avviso manoscritto, che potrà essere iscritto sul giornale della Camera. Ovè il venditore volesse anche un manifesto stampato avrà diritto a richiederlo sopportandone la spesa.

Detti avvisi e manifesti dovranno essere trascritti su carta da bollo.

Art. 6. Nel giorno, ora e luogo designati nell'avviso, il commissario, per mezzo di un banditore dirà aperto lo incanto a lume di candela, e quindi saranno ammesse le offerte a voce o per iscritto sulla base dell'avviso, anche mediante procura autentica in brevetto, che ne potranno rilasciare i compratori.

L'incanto si chiude dopo estinte tre candele di seguito, di cui l'ultima sia vergine.

Per candela vergine s'intende quella durante la consumazione della quale non fu fatta veruna offerta di aumento. Se poi nel tempo in cui arde la terza candela venisse fatta una offerta di aumento, se ne accende una quarta, e così di seguito finché durino le offerte di aumento.

Art. 7. Le merci in vendita rimarranno definitivamente aggiudicate a giudizio del commissario al maggior offerente senza che possano aver luogo nuove offerte di aumento qualunque.

Così ottenuta la vendita, il compratore verserà l'importo approssimativo dei diritti spettante alla Camera, ed il resto del prezzo sarà tenuto di versarlo nelle mani del venditore, che si manifesterà, ove lo creda, nell'atto o in potere del cassiere della Camera, o di altra persona designata nella domanda, prendendo pronta consegna degli oggetti comprati; oppure la consegna degli oggetti ed il pagamento del prezzo

APPENDICE

CORRIERE DI FIRENZE

SOMMARIO. Una tiratina d'orecchi al compositore — La verità può essere una novità, ma la Crimea non c'entra per nulla — Punto e decaipo — I dolori di Firenze — Il duca di Monferrato e Massimo D'Azeglio — Un buon pensiero del municipio — La produzione del prof. Bonghi — L'elogio di Cosimo Ridolfi — La scienza in conversazione — Il signor Pierotti e la Palestina — Lo scultore Papi e il Davide di Michelangelo — La statua di Alessandro Lamarmora — Il cavaliere Casano — Abbozziamo — I balli e i veglioni — Promesse pel futuro — Buon giorno per ora.

Consenta l'onorevole direttore della Gazzetta Ufficiale del Regno che io dia una tiratina di orecchi al compositore di stamperia, e questi comporti la tiratina in santa pace, e la tenga per una parte in isconto de'suoi peccati tipografici, e per l'altra come compenso a me per le imprecazioni di cui certo mi fece segno tutte le volte che nel comporre i miei corrieri gli sarà toccato di decifrare parole indicifrabili. E passiamo alla tiratina. Io compatisco benissimo, per tacere delle altre mende, se collo struggiuoco di dover passare, in ore, dall'anno vecchio all'anno nuovo, quella tropicidazione delle strenne ricevute e di quelle da ricevere, il compositore del mio ultimo corriere abbia potuto scambiar-

mi il suonatore di pianoforte Andreoli con un certo tale che nessuno conosce; e comprendo perfettamente, specie a questi lumi di luna, che la verità gli sia sembrata novità, e viceversa, ma non mi può entrare in capo com'egli abbia potuto farmi dire che il Pollastrini abbia rappresentata in tela la Liberazione della Crimea, che a mia saputa non fu liberata da nessuno, mentre invece il nostro valente pittore volle figurare una liberazione tutt'altro che materiale, trattandosi nientemeno che del trapasso delle anime dal purgatorio al paradiso. Nel quale avvenimento, tutto spirituale ed edificante, l'antica Tauride, come vede l'onesto lettore, non ci ha nulla che fare.

Pareggiate le partite coll'amico compositore, passiamo ai balli, ai concerti, ai tripudii del carnevale, al folleggiare delle maschere, alle mille pazzie di una moltitudine ebbrà di allegria, satura di divertimenti... Ma ohimè! la penna mi cade, mio malgrado, dalle mani, e la simulata misgiazza non è certo di quella di buon conio, che sgorga spontanea dall'animo, e veloce si propaga in altrui. La mia gaezza non è l'aperto e fragoroso riso della gioia, ma la contorsione di bocca di chi vuol nascondere sotto mentis apparenze il dolore che l'opprime. E Firenze anch'essa, sebbene tenti mostrare con qualche ballo sontuoso, coi veglioni, o gli spettacoli de'suoi dieci teatri, di avviarsi alla festività propria di questa stagione, non sa nascondere così bene il suo dolore che non trasparisca fin anco fra l'alternare delle danze e l'abbandono dei conviti e delle feste. Gli è che Firenze, pure in mezzo ai tripudii, fa suoi i dolori

verran fatti giusta i modi fissati nelle condizioni di vendita.

Art. 8. Inasorgendo controversia fra il venditore e gli offerenti, il commissario potrà sospendere l'incanto con giudizio motivato da registrarli nel verbale, e se ne otterrà dalle parti assenso per iscritto, rimetterà la questione insorta allo arbitrato della Camera, altrimenti aspetterà il giudizio del magistrato competente.

Art. 9. La Camera non assume garanzia alcuna per le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Art. 10. Nel caso che per mancanza di concorrenti rimanesse l'incanto deserto, la Camera ritirerà dalla somma depositata lire dieci a titolo di diritto fisso, restando a libertà del venditore di far rinnovare gli avvisi per un secondo sperimento con o senza modificazione delle condizioni, ove abbia riversato nel deposito anzidetto le lire dieci ritenute per l'antecedente incanto deserto.

Art. 11. Trattandosi di generi imballati o incassati, e in generale di quelli che si potranno facilmente portare alla Camera per esporli in vendita, se non saranno ritirati nei termini prefissi, si rimanderanno dietro avviso ad altro incanto, in giorno destinato dal commissario a danno e rischio del compratore inadempiente; ed il deposito sarà calcolato sul prezzo fino alla concorrenza della somma che si sarebbe ottenuta se il compratore avesse adempito al contratto.

Art. 12. Trattandosi di vendita all'ingrosso di derrate ed altri generi mercantili, esigibili sopra mostra o campione, tali mostre verranno accompagnate alla domanda, e coloro che vorranno acquistare detti generi sopra mandati di consegna a bocca di magazzino in Aquila, o sul luogo di origine, dovranno a titolo di caparra depositare il decimo del prezzo stabilito nell'atto della vendita.

Art. 13. Il detto deposito di oro o argento dovrà farsi nelle mani del cassiere camerale, o di chi per esso sia a ciò destinato dal presidente.

Art. 14. Se il compratore di generi contenuti nei mandati non pagherà il prezzo stabilito dentro il termine fissato nell'atto di vendita per la consegna perderà la caparra. Viceversa, se il venditore mancherà a far la consegna di generi venduti, pagherà doppia caparra.

Art. 15. Dalla perdita caparra o dalla doppia caparra si preleverà la spesa occorsa per l'atto di compra-vendita e lo ammontare del dritto fisso attribuito alla Camera dall'art. 10, ed il resto verrà distribuito alla parte delusa.

Art. 16. Di tutto sarà redatto processo verbale, la sostanza del quale sarà trascritta sopra apposito registro, dal quale dietro richiesta, potranno estrarsi certificati tanto della vendita come dei verbali d'incanto.

I verbali e gli atti relativi all'incanto dovranno essere registrati nel termine di 30 giorni dalla loro data, giusta le prescrizioni dell'articolo 27 della legge 21 aprile 1862, n° 885.

Nel detto registro camerale s'indicheranno:

- 1° Cognome, nome, paternità e dimora del venditore;
2° Data e nome del giornale sul quale s'inserti l'avviso di vendita;
3° La merce esposta in vendita, la sua qualità e quantità;
4° Le marche ed i numeri della stessa;
5° Luogo del deposito;
6° Data della vendita;
7° Cognome, nome, paternità e dimora del compratore;
8° Prezzo praticato;
9° Deposito eseguito;
10° Ammontare de'dritti riscossi;
11° Ammontare totale della merce venduta;
12° Ammontare dei dritti pagati al Governo;
13° Ammontare delle altre spese;
14° Osservazioni diverse che si crederanno opportune.

Art. 17. Le vendite per regola generale saranno eseguite nella residenza della Camera o nei luoghi dove esistono i suoi membri componenti; ma qualora il venditore di accordo col presidente eleggesse di farlo effettuare in altro luogo, allora le spese di trasferimento dovuto al commissario ed all'ufficiale della Camera che si dovranno colà recare, saranno a carico del venditore da pagarsi nella quantità e nella conformità stabilita nel relativo regolamento.

Art. 18. La Camera percepirà in compenso dell'opera prestata e delle spese incontrate per la esecuzione della vendita, il dritto del mezzo per cento sul prodotto totale della stessa, oltre la tassa di registro del mezzo per cento che dovrà versare nella cassa del Governo co' privilegi indicati nell'articolo 3, legge 6 luglio 1862.

Visto d'ordine di S. M. Il ministro di agricoltura, industria e commercio TORRILI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Il Senato nella tornata di ieri, dopo varie comunicazioni d'ufficio e la relazione sui titoli del nuovo senatore comm. Fiorelli, riprese la discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca, nella quale, previo un breve discorso del senatore Arivabene in favore della legge, ragionò ampiamente il ministro delle finanze a confutazione degli argomenti recati dagli oppositori e dimostrando i vantaggi che da questo sistema deriverebbero allo Stato.

Si procedette in ultimo alla votazione a squittinio segreto sul progetto di legge già discusso per l'affrancazione dal servizio militare e il riassetto con premio, che riuscì vinto alla maggioranza di 79 voti favorevoli sopra 83 votanti.

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella tornata di ieri della Camera dei deputati ebbero luogo anzi tutto le interpellanze del deputato Ricciardi al ministro delle finanze, già annunziate nella seduta precedente; alle quali il ministro rispose col dare schiarimenti e col dire della rimostranza fatta dal Governo, per cui la Banca nazionale temperò la sua primitiva risoluzione.

Vennero poi annunziate altre interpellanze del deputato Asproni sopra alcuni fatti ultimamente accaduti nel seminario di Biella, a cui il ministro dell'istruzione pubblica risponderà nella tornata di lunedì; del deputato Boggio intorno ai conflitti di giurisdizione insorti fra il tribunale supremo militare e la Corte di cassazione di Napoli per i ricorsi in appello dalle sentenze pronunciate dai tribunali eccezionali militari istituiti per la repressione del brigantaggio, e cessati in fine dello scorso anno: alla quale il ministro di grazia e giustizia rispose immediatamente dichiarando in qual modo aveva provveduto a toglierli di mezzo.

Si convalidarono quindi le elezioni dei deputati Minervini, Berti Domenico, Palco, Piccolomini, Sgariglia. Si annullò per ragione d'età l'elezione del signor Giuseppe Mussi a deputato di Abbiategrosso, si soprasedette dal deliberare sull'ammissione del signor Enrico Pantano, consigliere d'appello, eletto dal collegio di Nicosia, fintanto non siasi discusso il rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero e la qualità dei deputati impiegati.

Il ministro delle finanze presentò due disegni di legge: uno per la sistemazione delle imposte dirette e per la introduzione e modificazione di altre imposte, l'altro per l'imposta sulla produzione del vino.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Stato delle obbligazioni al portatore del debito creato con legge del 26 giugno e con R. decreto del 22 luglio 1861, (elenco D. n° 3. legge 4 agosto 1861, Praloro Ilambro) estinte, mediante acquisti fatti al valore del corso nel secondo semestre 1865, i cui numeri vengono resi di pubblica ragione a termini dell'articolo 17 dello stesso R. decreto.

(In corrispondenza coll'atto notarile rogato Girdler in Londra il 30 settembre 1865.)

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie A. numeri 83, 252, 400, 429. Obligazioni numero 4 della rendita di sterline 50 caduna. 200 5,000 100,000.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie D. numeri 13083, 13273, 13511, 13920, 14108.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie D. numeri 13083, 13273, 13511, 13920, 14108, 14276, 14310, 14341, 14342, 14313, 14311, 14481, 14509, 14628, 14647, 14648, 14905, 14909, 14916, 14911, 14929, 14915, 14941, 14949, 15781, 15868, 16233, 16396, 16398, 16475, 16600, 16803, 16804, 16805, 17272, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17654, 17668, 17678, 17713, 17714, 17715, 17814, 17952, 17975, 18299, 18316, 18673, 19163, 19164, 19322, 19326, 19328, 19501, 19795, 19796, 19978, 20168, 20519, 20622, 20693, 20734, 20735, 21147, 21148, 21475, 21476, 21477, 21479, 21480, 21482, 21484, 21485, 21486, 21487, 21492, 21493, 21494, 21517, 21647, 21920, 22054, 22055, 22135, 22145, 22152, 22153, 22219, 22220, 22221, 22250, 22493, 22494, 22718, 22801, 22802, 22810, 22842, 22844, 22856, 22858, 23090, 23238, 23408, 23118, 23436, 23459, 23483, 23481, 23507, 23509, 23510, 23564, 23575, 23684, 23811, 23893, 23894, 23999, 24088, 24101, 24129, 24150, 25077, 25078, 25079, 25080, 25140, 25216, 25217, 25218, 25219, 25338, 25339, 25342, 25343, 25345, 25346, 25389, 25914, 25927, 26192, 26442, 26590, 26708, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27590, 27687, 28152, 28153, 28154, 28814, 28911, 28917, 29062, 29063, 29064, 29065, 29066, 29067, 29068, 29069, 29071, 29072, 29073, 29074, 29075, 29076, 29077, 29078, 29079, 29080, 29201, 29213, 29270, 29423, 29476, 29691, 29844, 29993, 30336, 30691, 30762, 30765, 30767, 30768, 30862, 30970, 31055, 31056, 31057, 31058, 31228, 31229, 31230, 31231, 31232, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31467, 31468, 31601, 31668, 31874, 31875, 31876, 31877, 31878, 31879, 31880, 31881, 31882, 31883, 31976, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32491, 32492, 32493, 32494, 32495, 32496, 32497, 32498, 32499, 32500, 33260, 33418, 33475, 33476, 33477, 33478, 33479, 33544, 33763, 33969, 33971, 34046, 34147, 34247, 34248, 34249, 34336, 34337, 34440, 34441, 34442, 34443, 34444, 34445, 34446, 34447, 34448, 34449, 34460, 34498, 34499, 34590, 34597, 34599, 34600, 34852, 34930, 34978, 35074, 35075, 35301, 35347, 35348, 35349, 35354, 35355, 35930, 36047, 36048, 36091, 36099, 36211, 36232, 36427, 36428, 36435, 36436, 36455, 36557, 36805, 36907, 37005, 37186, 37201, 37244. Obligazioni numero 324 della rendita di sterline 2 caduna. 648 16,200 324,000.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie B. numeri 1035, 1369, 1502, 1904, 2013, 2026, 2361, 2545, 2555. Obligazioni numero 9 della rendita di sterline 25 caduna. 225 5,625 112,500.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie C. numeri 2615, 3456, 3459, 3505, 3704, 3719, 3725, 4245, 4357, 4367, 4368, 4369, 4425, 4448, 4740, 4923, 5314, 5355, 5825, 5936, 5937, 6028, 6853, 6882, 6994, 7386, 7416, 7128, 8164, 8387, 8388, 8551, 8813, 9370, 9430, 9702, 9847.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie D. numeri 13083, 13273, 13511, 13920, 14108, 14276, 14310, 14341, 14342, 14313, 14311, 14481, 14509, 14628, 14647, 14648, 14905, 14909, 14916, 14911, 14929, 14915, 14941, 14949, 15781, 15868, 16233, 16396, 16398, 16475, 16600, 16803, 16804, 16805, 17272, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17654, 17668, 17678, 17713, 17714, 17715, 17814, 17952, 17975, 18299, 18316, 18673, 19163, 19164, 19322, 19326, 19328, 19501, 19795, 19796, 19978, 20168, 20519, 20622, 20693, 20734, 20735, 21147, 21148, 21475, 21476, 21477, 21479, 21480, 21482, 21484, 21485, 21486, 21487, 21492, 21493, 21494, 21517, 21647, 21920, 22054, 22055, 22135, 22145, 22152, 22153, 22219, 22220, 22221, 22250, 22493, 22494, 22718, 22801, 22802, 22810, 22842, 22844, 22856, 22858, 23090, 23238, 23408, 23118, 23436, 23459, 23483, 23481, 23507, 23509, 23510, 23564, 23575, 23684, 23811, 23893, 23894, 23999, 24088, 24101, 24129, 24150, 25077, 25078, 25079, 25080, 25140, 25216, 25217, 25218, 25219, 25338, 25339, 25342, 25343, 25345, 25346, 25389, 25914, 25927, 26192, 26442, 26590, 26708, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27590, 27687, 28152, 28153, 28154, 28814, 28911, 28917, 29062, 29063, 29064, 29065, 29066, 29067, 29068, 29069, 29071, 29072, 29073, 29074, 29075, 29076, 29077, 29078, 29079, 29080, 29201, 29213, 29270, 29423, 29476, 29691, 29844, 29993, 30336, 30691, 30762, 30765, 30767, 30768, 30862, 30970, 31055, 31056, 31057, 31058, 31228, 31229, 31230, 31231, 31232, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31467, 31468, 31601, 31668, 31874, 31875, 31876, 31877, 31878, 31879, 31880, 31881, 31882, 31883, 31976, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32491, 32492, 32493, 32494, 32495, 32496, 32497, 32498, 32499, 32500, 33260, 33418, 33475, 33476, 33477, 33478, 33479, 33544, 33763, 33969, 33971, 34046, 34147, 34247, 34248, 34249, 34336, 34337, 34440, 34441, 34442, 34443, 34444, 34445, 34446, 34447, 34448, 34449, 34460, 34498, 34499, 34590, 34597, 34599, 34600, 34852, 34930, 34978, 35074, 35075, 35301, 35347, 35348, 35349, 35354, 35355, 35930, 36047, 36048, 36091, 36099, 36211, 36232, 36427, 36428, 36435, 36436, 36455, 36557, 36805, 36907, 37005, 37186, 37201, 37244.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie D. numeri 13083, 13273, 13511, 13920, 14108, 14276, 14310, 14341, 14342, 14313, 14311, 14481, 14509, 14628, 14647, 14648, 14905, 14909, 14916, 14911, 14929, 14915, 14941, 14949, 15781, 15868, 16233, 16396, 16398, 16475, 16600, 16803, 16804, 16805, 17272, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17654, 17668, 17678, 17713, 17714, 17715, 17814, 17952, 17975, 18299, 18316, 18673, 19163, 19164, 19322, 19326, 19328, 19501, 19795, 19796, 19978, 20168, 20519, 20622, 20693, 20734, 20735, 21147, 21148, 21475, 21476, 21477, 21479, 21480, 21482, 21484, 21485, 21486, 21487, 21492, 21493, 21494, 21517, 21647, 21920, 22054, 22055, 22135, 22145, 22152, 22153, 22219, 22220, 22221, 22250, 22493, 22494, 22718, 22801, 22802, 22810, 22842, 22844, 22856, 22858, 23090, 23238, 23408, 23118, 23436, 23459, 23483, 23481, 23507, 23509, 23510, 23564, 23575, 23684, 23811, 23893, 23894, 23999, 24088, 24101, 24129, 24150, 25077, 25078, 25079, 25080, 25140, 25216, 25217, 25218, 25219, 25338, 25339, 25342, 25343, 25345, 25346, 25389, 25914, 25927, 26192, 26442, 26590, 26708, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27590, 27687, 28152, 28153, 28154, 28814, 28911, 28917, 29062, 29063, 29064, 29065, 29066, 29067, 29068, 29069, 29071, 29072, 29073, 29074, 29075, 29076, 29077, 29078, 29079, 29080, 29201, 29213, 29270, 29423, 29476, 29691, 29844, 29993, 30336, 30691, 30762, 30765, 30767, 30768, 30862, 30970, 31055, 31056, 31057, 31058, 31228, 31229, 31230, 31231, 31232, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31467, 31468, 31601, 31668, 31874, 31875, 31876, 31877, 31878, 31879, 31880, 31881, 31882, 31883, 31976, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32491, 32492, 32493, 32494, 32495, 32496, 32497, 32498, 32499, 32500, 33260, 33418, 33475, 33476, 33477, 33478, 33479, 33544, 33763, 33969, 33971, 34046, 34147, 34247, 34248, 34249, 34336, 34337, 34440, 34441, 34442, 34443, 34444, 34445, 34446, 34447, 34448, 34449, 34460, 34498, 34499, 34590, 34597, 34599, 34600, 34852, 34930, 34978, 35074, 35075, 35301, 35347, 35348, 35349, 35354, 35355, 35930, 36047, 36048, 36091, 36099, 36211, 36232, 36427, 36428, 36435, 36436, 36455, 36557, 36805, 36907, 37005, 37186, 37201, 37244.

Table with columns: Rendita Rendita Capitale, Serie D. numeri 13083, 13273, 13511, 13920, 14108, 14276, 14310, 14341, 14342, 14313, 14311, 14481, 14509, 14628, 14647, 14648, 14905, 14909, 14916, 14911, 14929, 14915, 14941, 14949, 15781, 15868, 16233, 16396, 16398, 16475, 16600, 16803, 16804, 16805, 17272, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17654, 17668, 17678, 17713, 17714, 17715, 17814, 17952, 17975, 18299, 18316, 18673, 19163, 19164, 19322, 19326, 19328, 19501, 19795, 19796, 19978, 20168, 20519, 20622, 20693, 20734, 20735, 21147, 21148, 21475, 21476, 21477, 21479, 21480, 21482, 21484, 21485, 21486, 21487, 21492, 21493, 21494, 21517, 21647, 21920, 22054, 22055, 22135, 22145, 22152, 22153, 22219, 22220, 22221, 22250, 22493, 22494, 22718, 22801, 22802, 22810, 22842, 22844, 22856, 22858, 23090, 23238, 23408, 23118, 23436, 23459, 23483, 23481, 23507, 23509, 23510, 23564, 23575, 23684, 23811, 23893, 23894, 23999, 24088, 24101, 24129, 24150, 25077, 25078, 25079, 25080, 25140, 25216, 25217, 25218, 25219, 25338, 25339, 25342, 25343, 25345, 25346, 25389, 25914, 25927, 26192, 26442, 26590, 26708, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27590, 27687, 28152, 28153, 28154, 28814, 28911, 28917, 29062, 29063, 29064, 29065, 29066, 29067, 29068, 29069, 29071, 29072, 29073, 29074, 29075, 29076, 29077, 29078, 29079, 29080, 29201, 29213, 29270, 29423, 29476, 29691, 29844, 29993, 30336, 30691, 30762, 30765, 30767, 30768, 30862, 30970, 31055, 31056, 31057, 31058, 31228, 31229, 31230, 31231, 31232, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31467, 31468, 31601, 31668, 31874, 31875, 31876, 31877, 31878, 31879, 31880, 31881, 31882, 31883, 31976, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32491, 32492, 32493, 32494, 32495, 32496, 32497, 32498, 32499, 32500, 33260, 33418, 33475, 33476, 33477, 33478, 33479, 33544, 33763, 33969,



AVVISO. Il pretore del IV mandamento, San Giovanni in Firenze, Ad istanza di Virginia del fu Giuseppe Borelli, nativa di Torino, con decreto del 13 gennaio mese corrente, in mancanza di eredi conosciuti, ha dichiarato giacente l'eredità di Cesare Agnes, originario di Foux, dipartimento del Varo in Francia, deceduto in Firenze; ha ordinato in pari tempo l'apposizione dei sigilli alla bottega del defunto Cesare Agnes, posta in via dei Bened. n° 17, ed ha nominato in curatore a detta eredità il dottor Vincenzio Querci, di Firenze, affinché a forma della legge proceda all'inventario degli assegnamenti, e rappresenti, nella sua qualità di notaio, le persone che possono aver diritto ad assistervi. E ciò si deduce a pubblica notizia, per chi crede avervi interesse. Della cancelleria della pretura che sopra. L. 17 gennaio 1866.

229 C. GARRI, vice-cons. In ordine al decreto del tribunale di Borgo San Lorenzo del 27 dicembre 1865, la mattina del 6 febbraio prossimo, avanti la casa abitata dal signor Pietro Bandini di detto luogo, sarà proceduto al 1° incanto dei mobili spettanti alla di lui eredità beneficiata, a forma gli editti relativi e ciò per chi possa avervi interesse.

218 Dott. G. FRANCESCHI. Firenze, a di 26 gennaio 1866. La sottoscritta, pagando tutto e tutti a pronti contanti, rende noto e fa consapevole nelle forme di regola e di ragione, che non riconoscerà né pagherà nessun debito, fatto o creato in di lei nome ed interesse da qualsivoglia persona. Ed in fede:

223 MARIA S. LENZO. La sottoscritta Francesca Sulas di Cagliari, vedova di Gavino Ringuardi usciere ultimamente nella giudicatura di Nooro, e deceduto il 9 novembre prossimo passato, domanda lo svincoamento della mallevatura e rimborso di lire 500, depositate presso il debito pubblico per l'esercizio delle di lui funzioni. Cagliari, 14 gennaio 1866.

152 FRANCESCA SULAS. Giuseppe, del fu Gaetano Leoni, abitante in Firenze, fa noto che paga a pronti contanti, e che non riconoscerà verun debito fatto da persone di sua famiglia, o da qualunque siasi altra persona.

224 GIUSEPPE LEONI. L'anno 1866 e questo di 26 del mese gennaio Il tribunale civile e commerciale di Firenze, all'udienza del detto giorno, pronunciò la omologazione del concordato che Giovanni Donnici da Casellano, fallito il di 2 giugno 1862, conchiuso coi suoi creditori, nel di 19 maggio 1865, e lo riabilitò al pieno esercizio dei suoi civili diritti.

227 Dott. A. BORSINI. AVVISO. 220 Il pretore del primo mandamento di Firenze con suo decreto del 16 gennaio corrente ha prorogato al 31 dello stesso mese il termine rispettivamente assegnato per la confezione dell'inventario solenne ai creditori certi ed incerti della eredità beneficiata di S. E. il defunto barone Fabrizio Osini

EDITTO. Michele Samnelli, possidente domiciliato in Montepulciano, deduce a pubblica notizia, per tutti gli effetti di ragione, che inibisce a Ferdinando Meacci, e suoi di famiglia, coloni al podere denominato Il Pelesone, in cura di Argiano, di vendere e comprare bestiami di qualsiasi qualità, ed altro che riguardi la colonia, senza il consenso in iscritto del di lui agente Cesare Tofanini. Quali contrattazioni si dichiarano nulle ora per quando, ecc., costituendo in mala fede tutti coloro, che se ne facessero acquirenti. Questo di, 27 gennaio 1866. 225

In Firenze, via Cavour, si vende uno stabile con giardino, al n° 71. Per le trattative dal signor Antonio Cerri cappellaio modista, via Porta Rossa n° 15, dalle ore 12 alle ore 3 pomeridiane. 195

Il regio pretore del primo mandamento di Siena, Con decreto proferito all'udienza del di sedici gennaio 1866 su l'istanza presentata nel di quattro di detto mese col ministero del sottoscritto procuratore, dai signori canonico Dionisio Giaguili, e dottor Lodovico Mastacchi, esecutori testamentari, nominati dalla signora Diamante Paci, defunta in detta città di Siena, il di 5 novembre 1865, col suo testamento solenne infrascripto con la quale onde poter dare legittima e regolare esecuzione al legato contenuto in detto testamento a favore dei congiunti della prefata signora Paci indicati, richiedevano l'assegnazione di un discreto termine ai medesimi ad aver giustificata la qualità, e grado di parentela con la testatrice, di che in detta sua disposizione, per poter partecipare al conseguimento del legato stesso; Dichiarò doverli assegnare, conforme assegna il perentorio termine di giorni trenta a chiunque possa sussistere, e trovarsi congiunto in parentela con la defunta signora Diamante Paci, tanto per il lato di padre, quanto per il lato di madre, e così maschio, che femmina, fino al terzo grado inclusivo, esclusi peraltro l'erede universale signor Giuseppe Paci, dalla di detta signora Diamante istituito col suo ultimo testamento solenne del 27 ottobre 1865, consegnato al notaio senese signor dottor Luigi Bomboli debitamente registrato, e pubblicato in Siena, a figli di detto erede, ed il di lui padre, ad aver giustificato con la esibizione di autentici documenti, sia in detto tribunale di mandamento, sia agli esecutori testamentari signori canonico Dionisio Giaguili, e dottor Lodovico Mastacchi di Siena, il suddetto prescritto grado di parentela, e ciò sotto la comminazione che, decorso il suddetto termine dal giorno dell'inserzione dell'estratto del presente decreto nel giornale degli avvisi ed atti giudiziali, sarà dai detti esecutori testamentari proceduto a soddisfare, e repartire ad eguali porzioni il legato di lire millequattrocento dalla detta signora Diamante Paci fatto col rammentato suo testamento tra coloro che si saranno presentati, ed avranno legalmente giustificato il suddetto grado di parentela con la testatrice, non curata la non comparso di chiunque non si presentasse a fare la suddetta giustificazione, e tutto senza veruna responsabilità di detti esecutori testamentari, e dell'erede istituito signor Giuseppe Paci sovrammentovato. Così pronunciato il giorno, mese ed anno, che sopra.

AVVISO. 219 Il sindaco della comunità di Monte-Argentario rende pubblicamente noto: Che essendo vacante una delle due condotte medico-chirurgiche del Porto S. Stefano, si è aperto il concorso alla medesima, ed assegnato agli attendenti il termine a tutto il 20 febbraio prossimo a far pervenire franche di posta al sottoscritto le rispettive istanze, corredate dei documenti giustificativi: Che l'appuntamento annuo annesso a questo posto è di lire italiane duemila, cogli appresso obblighi: Tutta cura gratuita, escluse le malattie acquisite, agli abitanti di S. Stefano, ai forestieri purché siano poveri o miserabili, agli impiegati civili si regii che comunitativi, ai militari di guarnigione ed in marcia, ed agli altri distaccati alle Torri comprese nella parrocchia, ai religiosi del Monte-Argentario, coll'obbligo a questi di somministrare cavalcatura e vito. Incollare gratuitamente il valolo vaccino ai fanciulli compresi nella condotta. Nel caso di vacanza di una delle condotte, sarà aggiunta la retribuzione di lire 42, 00 al mese, fintantoché non venga ricoperta. Per la renunzia o esclusione rimanere in impiego o farsi sostituire a tutte sue spese per tre mesi successivi, e con tutti gli altri obblighi voluti dalla legge. Dalla residenza municipale del Monte-Argentario, li 22 gennaio 1866. Il sindaco Lorenzo Sordini.

FIRENZE 20 TORINO 5  
VIA CASTELLACCIO EREDI BOTTA VIA D'ANGENNES  
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE  
CODICE CIVILE  
E  
CODICE DI PROCEDURA CIVILE  
NEL  
REGNO D'ITALIA  
CONFRONTATI COGLI ALTRI CODICI ITALIANI ED ESPOSTI NELLE FONTI E NE' MOTIVI  
GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,  
LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE  
MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE  
Istituita col Decreto Regio 2 aprile 1865  
PROGRAMMA DEGLI EDITORI.

Non è bisogno dimostrare quanto la cognizione completa e precisa dei lavori preparatori e dei motivi della legislazione per il Regno d'Italia, che si deve pubblicare quanto prima, gioverà a chiarirne la ragione intima e vera, e secondarne gli intenti ad agevolare l'attuazione. Per tanto gli avvocati commendatore Giacomo Astengo, ex-deputato, conte e cavaliere Adolfo De Foresta, sostituto procuratore generale, cavaliere Luigi Gerri, referendario nel Consiglio di Stato e professore emerito, cavaliere Orazio Spanna, dottore collegiato, e cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membri della Commissione di legislazione istituita col decreto regio 2 aprile 1865; avendo avuto l'opportunità, nell'adempiere il loro incarico onorevole, di studiare le fonti delle nuove leggi, e in particolare del Codice civile e del Codice di procedura civile, apprezzarne i lavori preparatori, e penetrarne le ragioni, hanno concepito il disegno di riunire per la pubblicazione i risultati dell'opera di cui furono testimoni e parte. Nel che poterono riuscire più facilmente perché alcuni di essi prestarono opera anche ai lavori precedentemente compiuti o preparati (1).

Cominciando dal presentare, articolo per articolo, il confronto tra il testo delle leggi nuove e il testo delle leggi di tutte le parti del Regno, esporranno, con lo stesso ordine gli studi legislativi compiuti o preparati fino a qui, e da questi e da ogni altro elemento ricaveranno i motivi. Il lavoro si restringerà, almeno per ora, al Codice civile e al Codice di procedura civile; rispetto ai quali Codici, nella necessaria insufficienza dei processi verbali, gli autori ricorreranno altresì alle reminiscenze loro, che appunto si riferiscono al lavoro fatto intorno ai Codici stessi dalle Commissioni (1) Il signor Astengo fu membro della Commissione della Camera dei deputati per il Codice di procedura civile promulgato nella provincia di Firenze nell'anno 1854, e delle Commissioni governative per l'ordinamento giudiziario e per il Codice di procedura civile promulgati in quelle provincie nell'anno 1859. Fu membro delle Commissioni che prepararono i due progetti di Codice civile del 1861 e del 1862 per incarico dei guardasigilli Casarini e Miglietti, e quello sul sistema ipotecario e sulla trascrizione per incarico dei guardasigilli Pisanelli. Ebbe anche parte agli ultimi progetti di Codice civile e di procedura civile presentati al Parlamento dal ministro Pisanelli. Il signor Vaccarone fu sempre addetto nel Ministero di grazia e giustizia agli studi e ai lavori dei progetti dei nuovi Codici, e compì le funzioni di segretario presso diverse Commissioni di legislazione. Il signor Spanna fu incaricato di esaminare diligentemente tutte le osservazioni de' magistrati sul primo progetto di Codice civile del 1860, e farne un sunto per ogni articolo.

L'opera sarà stampata e venduta a volumi dagli Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati e della Gazzetta Ufficiale del Regno in Firenze, via del Castellaccio, n° 20. Il formato sarà l'ottavo grande. Gli Editori metteranno ogni cura, e non risparmieranno spese affinché l'edizione corrisponda all'importanza e alla natura dell'opera. Il prezzo sarà limitato a centesimi venti per ogni foglio di sedici pagine. La pubblicazione di ogni volume e il prezzo di esso saranno annunciati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e negli altri giornali principali. L'acquisto di uno o più volumi non porterà impegno per l'acquisto degli altri. Il primo volume sarà del Codice civile e seguirà immediatamente la promulgazione di esso Codice. Gli altri saranno pubblicati successivamente e con la sollecitudine maggiore. I volumi saranno spediti, franchi di posta, in tutto lo Stato, a chiunque ne farà domanda alla Stamperia degli Eredi Botta in Firenze o in Torino, mediante pagamento del prezzo, che potrà farsi col l'invio di vaglia postale. Firenze 20 giugno 1865.

LE ALPI  
GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO LETTERARIO  
Prezzi d'abbonamento  
Torino (a domicilio) e Provincie..... L. 9 17 32  
Svizzera..... 13 25 42  
Francia e Tunisia..... 14 30 58  
Austria, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Inghilterra e Seali di Levante. . 17 33 65  
Le associazioni decorrono dal 1° e dal 16 d'ogni mese. Un numero cent. 10 - Arretrato cent. 20.  
Si distribuisce ogni giorno alle ore sei pomeridiane, escluse le solennità.  
Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

sioni speciali di cui sono parte (2). Intendendo ad illustrare tutto quanto nei due Codici può essere soggetto di difficoltà o di dubbi, insisteranno particolarmente sopra i punti più rilevanti e, per certe provincie, più nuovi. Questo lavoro presterà sussidio tanto allo studio speculativo quanto all'applicazione pratica della legislazione italiana, e potrà diventare fondamento utile de' commentari futuri. Ma perchè l'opera si producesse nel pubblico col suo carattere proprio, gli autori stimarono che occorresse l'approvazione di quel Ministro a cui è commesso l'alto ufficio di condurre a compimento la legislazione nuova. Come il disegno concepito da essi ha avuto il suo movente e la ragione nell'incarico governativo ricevuto, così sentirono il dovere di invocare che il signor Ministro decidesse se fosse conveniente e utile attuarlo, e disponesse perchè non venisse loro meno nessuna comodità d'indagini e di consultazioni.

Il Guardasigilli Senatore VACCA in data del 17 giugno 1865 fu cortese agli autori della risposta seguente: « Con molta soddisfazione ho rilevato dalla loro gradita lettera che le SS. LL. valendosi degli studi legislativi compiuti o preparati fin qui, della perfetta notizia che hanno delle diverse legislazioni ora vigenti in Italia, e delle gravi discussioni fatte nel seno della Commissione legislativa, di cui sono state onorevole parte, hanno risoluto di pubblicare un lavoro che riuscisse a chiarire le disposizioni contenute nei nuovi Codici civile e di procedura civile. « Considerando specialmente che nessuno meglio delle SS. LL. può esser pienamente consapevole dello spirito, onde la nuova legislazione è informata, e che però la loro pubblicazione, oltre all'attezza ed alla precisione tanto necessarie in simili opere, è tanto garantite dai nomi dei suoi autori, tornerà certamente guida sicura per la retta interpretazione dei nuovi Codici, io non esito a dichiarare che credo molto conveniente ed utile il disegno delle SS. LL. concepito, e che non posso non approvarlo in tutta la sua parte. Anzi mi sento nel debito di aggiungere che sarò ben lieto non solo di agevolare le indagini e le consultazioni di cui potranno abbisognare, ma di concorrere, per quanto mi sarà possibile, al compimento dell'opera loro con ogni provvedimento che fosse nei limiti del mio ufficio, e delle convenienze da esso impostemi. »

(2) Li signori De Foresta, Spanna e Vaccarone sono membri segretari della Commissione speciale per il Codice civile. Il signor Astengo è membro della Commissione speciale per il Codice di procedura civile; e il signor Gerri membro segretario di essa.

GLI EDITORI  
EREDI BOTTA  
TORINO — TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP.  
LA PROVINCIA  
GIORNALE POLITICO QUOTIDIANO  
UFFICIALE  
per le inserzioni giudiziarie nella circoscrizione della Corte d'appello di Terico  
Contiene un Bollettino giornaliero dei prezzi delle derrate dei principali mercati del Piemonte, una cronaca della Borsa, e tutte le notizie che possono interessare gli uomini d'affari.  
Nel gennaio 1866 incomincerà la pubblicazione del nuovo romanzo di V. BIANCONI, intitolato:  
LA PLEBE.  
La Provincia pubblicherà d'or innanzi due edizioni giornaliere. Con la spedizione verrà fatta col convoglio più conveniente per la pronta rimessione a ciascun associato.  
PREZZO D'ASSOCIAZIONE  
(franco di posta)  
Un anno L. 25 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 6 50.  
FRATELLI PELLAS EDITORI  
Firenze, Borgo Ogulissanti — Genova, Piazza S. Maria  
CORRIERE MERCANTILE  
GIORNALE  
POLITICO E COMMERCIALE  
ANNO XLIII  
Questo giornale, del più grande formato, è da 17 anni organo dell'opinione costituzionale unitaria in Genova; tratta con assidua cura la quotidiana polemica, e con diligenza raccoglie la cronaca politica dalle migliori fonti e da proprie corrispondenze; discute tutte le importanti questioni economiche ed amministrative; offre amplissimi ragguagli commerciali, bancari e marittimi.  
Condizioni d'abbonamento (franco di porto)  
PER LA TOSCANA  
Anno, Lire 50. — Semestre, Lire 25. — Trimestre, Lire 14.  
NB. Le associazioni si ricevono dai suddetti editori in Firenze, via Borgo Ogulissanti, palazzo Bonaini, presso il Prato.

FIRENZE 20 TORINO 5  
VIA CASTELLACCIO EREDI BOTTA VIA D'ANGENNES  
DEGLI  
Atti dello Stato Civile  
COMMENTO  
PER OTRA  
DELL'AVV. MICHELE DE GIOVANNI  
MANUALE  
PER GLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE  
PER I CANCELLIERI E PER I GIUDICI  
Prezzo: L. 1.  
RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA  
GIORNALE TEORICO-PRATICO  
di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.  
Prezzo d'associazione per tutta l'Italia franco di posta:  
Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.  
Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della Rivista Tecnologica Italiana, via Goito, 9, Torino  
PUBBLICAZIONI DEL GIORNALE IL PIRATA  
ELOGIO  
AL COMMENDATORE FELICE ROMANI  
DEDICATO  
AI CULTORI DELLE LETTERE ITALIANE  
dal cav.  
DOTTOR FRANCESCO REGI.  
Si vende in Torino presso gli uffici dei giornali Il Conte Cavour e Il Pirata. In Milano presso l'editore Francesco Lucca.  
Prezzo: lire 1 20.

FIRENZE 20 TORINO 5  
VIA CASTELLACCIO EREDI BOTTA VIA D'ANGENNES  
GIORNALE DEL GENIO CIVILE  
COMPILATO  
NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
L'ufficio di questo periodico trovasi dal primo del corrente mese stabilito in via Cavour, casa n° 13, piano terreno.  
Converrà pertanto che le domande di abbonamento ed i relativi vaglia siano a partire dal suddetto giorno, spediti al seguente indirizzo:  
A. De Gaetani, editore del Giornale del Genio Civile  
via Cavour, n° 33, Firenze.  
Condizioni d'abbonamento  
Per le due parti riunite L. 21  
Per la sola parte ufficiale 10  
Per la sola parte non ufficiale 15  
Per la Capitale..... 24  
Per le Provincie..... 12  
Per l'Estero..... 20  
14  
20  
FIRENZE — Tip. BARBERA — Recente pubblicazione.  
SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO  
DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA  
Istruzione teorico-pratica di Francesco De Elias, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.  
NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. — Dirigendosi all'editore G. BARBERA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata franco in tutto il Regno.